

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: "CONTROLLI UFFICIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE" –
CONFERIMENTO FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE PER L'ASSUNZIONE DEI
PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL REG. (CE) 882/2004.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, allegato alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

- D E T E R M I N A -


- 1) di conferire l'esercizio delle funzioni di Autorità competente locale per la sicurezza alimentare, finalizzate ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n° 882/2004 e dall'art. 2 del D.Lgs. 193/2007, ai Direttori/Responsabili delle UU.OO. dell'*Area Veterinaria e Sicurezza Alimentare* [Servizi di: *Sanità animale(SSA)*, *Igiene degli alimenti di origine animale(SIAOA)*; *Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche(SIAPZ)*; *Igiene degli alimenti e nutrizione(SIAN)*] dell'ASUR, nell'ambito delle rispettive competenze;
- 2) di stabilire che le UU.OO. di cui al punto precedente sono gli organi di controllo dell' Autorità competente locale;
- 3) di dare atto che nulla viene innovato in merito alla consolidata procedura sanzionatoria in essere, ex L. n.689/81 e L.R. n.33/98, in merito alla quale sono state fornite esaustive indicazioni con la direttiva Asur n.14/2008;
- 4) di approvare le linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 54 del Reg. 882/04 di cui all'allegato "A";

- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere la presente determina ai Direttori delle Aree Vaste per gli adempimenti conseguenti e l'inoltro alle UU.OO. interessate.

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Giulietta Capocasa)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva)

Normativa di riferimento :

- Reg. CE 882/2004 : “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali”;
- D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 : “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i..
- D.Lgs. 19/06/1999, n. 229 : “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419” e s.m.i..
- D.Lgs. 6/11/2007 n. 193 : “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”;
- L.R. 17/07/1996, n. 26 : “Riordino del servizio sanitario regionale”, e s.m.i..
- L.R. 20/06/2003, n. 13 : “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; e s.m.i.
- D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 : “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale”;
- DGRM n.1287, del 16/09/2013 : “Adeguamento dei Dipartimenti di Prevenzione alla L.R. 20 giugno 2003 n. 13”;
- DGRM n. 1741, del 27/12/2013 : recepimento dell’Accordo n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria».
- Direttiva ASUR n . 14/2008 prot. 0009188/02-07-2008/ASUR/DG/P, avente per oggetto: “ Circolare contenente le prime direttive per assicurare l’adozione degli atti demandati alla Direzione Generale dell’ASUR dall’art. 22 della L.R. n°19/07 (legge finanziaria 2008)”

Motivazione:

Il Reg. (CE) N. 882/2004:

- all’art. 1, “**Oggetto e campo di applicazione**”.. fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a :

- a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e per gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall’ambiente;
- b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori.

- all'art. 2, "**Definizioni**" riporta, tra le altre, le seguenti definizioni:

1) **«controllo ufficiale»**: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

2) **«autorità competente»**: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo.

- all'art. 4 "**Designazione delle autorità competenti e criteri operativi**", prevede, tra l'altro, che le Autorità competenti assicurino:

a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti, in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi;

b) che il personale che effettua i controlli ufficiali sia libero da qualsiasi conflitto di interesse; adeguatamente qualificato ed esperto, per far sì che i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed efficiente.

- all'art. 9 "**Relazioni**"; definisce le modalità con cui l'Autorità Competente elabora le relazioni sui controlli ufficiali effettuati

- all'art. 54, "**Azioni in caso di non conformità alla normativa**"; definisce la gradualità delle misure che l'Autorità Competente deve adottare qualora, nel corso di un controllo ufficiale, individui una non conformità alla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Nell'ambito dei Controlli Ufficiali in materia di sicurezza alimentare ed in applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, l'art. 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193, stabilisce che le Autorità Competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Le linee guida adottate con la DGRM 1741/2013 stabiliscono che i controlli ufficiali sono finalizzati alla verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, prevedendo che:


- l'Autorità competente, per l'esecuzione dei controlli ufficiali, deve adottare criteri operativi tali da assicurare la loro imparzialità ed efficacia nonché, in caso siano coinvolte diverse unità di controllo, la presenza e l'applicazione di appropriate procedure di coordinamento;
- i controlli devono essere svolti con frequenza regolare, proporzionata al rischio e, in caso di non conformità, ad hoc, individuati secondo procedure documentate in modo da assicurarne una applicazione uniforme e di alto livello.

Pertanto, nel rispetto: dell'assetto organizzativo definito dalla DGRM n.1287/2013, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e per tutto quanto sopra rilevato ed esposto, al fine di assicurare i requisiti essenziali di: competenza, uniformità e trasparenza alle funzioni amministrative di vigilanza in materia di controlli ufficiali, intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali attribuite all'ASUR,

SI PROPONE

- 1) di conferire l'esercizio delle funzioni di Autorità competente locale per la sicurezza alimentare, finalizzate ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal Reg. CE n° 882/2004 e dall'art. 2 del D.Lgs. 193/2007, ai Direttori/Responsabili delle UU.OO. dell'Area Veterinaria e Sicurezza Alimentare [Servizi di: Sanità animale(SSA), Igiene degli alimenti di origine animale(SIAOA); Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche(SIAPZ); Igiene degli alimenti e nutrizione(SIAN)] dell'ASUR, nell'ambito delle rispettive competenze;
- 2) di stabilire che le UU.OO. di cui al punto precedente sono gli organi di controllo dell'Autorità competente locale;
- 3) di dare atto che nulla viene innovato in merito alla consolidata procedura sanzionatoria in essere, ex L. n.689/81 e L.R. n.33/98, in merito alla quale sono state fornite esaustive indicazioni con la direttiva Asur n.14/2008;
- 4) di approvare le linee di indirizzo per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 54 del Reg. 882/04 di cui all'allegato "A";
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere la presente determina ai Direttori delle Aree Vaste per gli adempimenti conseguenti e l'inoltro alle UU.OO. interessate.

**La Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Adelchi Vaccaro**




AREA CONTROLLO DI GESTIONE E AREA CONTABILITA' BILANCIO E FINANZA

Visto quanto riportato nel documento istruttorio, si attesta che dal presente atto non derivano impegni di spesa.


Il Dirigente Area Controllo di Gestione

Dott.ssa Sonia Piercamilli



Il Dirigente Area Contabilità Bilancio e Finanza

Dott. Alessandro Maccioni



- ALLEGATI -

ALLEGATO "A"

Gli organi di controllo dell'Autorità competente locale sono tenuti ad intervenire in caso di riscontro di non conformità ai sensi dell'articolo 54 del Reg. (CE) n. 882/2004 mediante l'adozione delle seguenti misure:

- a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;
- c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
- d) l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- e) la sospensione delle operazioni o la chiusura, in toto o in parte, dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;
- f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento, secondo le Direttive regionali vigenti;
- g) l'adozione, a supporto del Ministero della Salute, delle misure di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 882/2004 sulle partite provenienti da paesi terzi;
- h) l'adozione di qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'Autorità Competente.

Copia degli atti di carattere ordinatorio e cautelare, predisposti in caso di rilievi di non conformità dal personale ispettivo delle UU.OO. dell'Area Veterinaria e Sicurezza Alimentare o da altri organi di controllo esterni, da riportarsi sulla relazione prevista dall'art. 9 del Reg. (CE) n. 882/04, viene rilasciata all'Operatore del settore alimentare (OSA) interessato o agli aventi diritto, al termine del controllo ufficiale. Tali provvedimenti dovranno essere comunque convalidati dall'Autorità competente entro 48 ore.

Ai sensi dell'art. 54, co.3, del Reg. (CE) 882/2004, l'Autorità competente trasmette all'Operatore interessato (OSA) o a un suo rappresentante :

- a) notifica scritta della sua decisione concernente l'azione da intraprendere a norma del paragrafo 1) dello stesso articolo 54, unitamente alle relative motivazioni;
- b) informazioni sui diritti di ricorso avverso tali decisioni e sulla procedura e sui termini applicabili.

Nei casi di non conformità l'Autorità competente locale, costituita presso le UU.OO. dell'area Veterinaria e Sicurezza Alimentare delle Aree vaste, intraprende tutte le azioni ritenute necessarie, anche immediate, secondo la natura della non conformità e dei dati precedenti relativi all'Operatore (OSA).

Numero	479	Pag.	7
Data	- 8 LUG. 2015		

A seguito dell'accertamento di situazioni riconducibili a quelle previste dall'art. 54 del Reg. (CE) N. 882/2004, l'Autorità competente locale adotta gli atti amministrativi del caso.